

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 18 giugno 2008

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n°11

Oggetto : **RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: GLI EFFETTI DELLE
RECENTI ABROGAZIONI**

Riferimenti : **Decreto Legge n. 97 del 3 giugno 2008**

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: GLI EFFETTI DELLE RECENTI ABROGAZIONI

*Il Decreto Legge n. 97/2008 **ha abrogato** la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per l'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente nonché gli adempimenti, **che sarebbero entrati in vigore dal 15 giugno 2008**, relativi all'attestazione del corretto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, infatti come si ricorda tale argomento l'avevamo trattato nella circolare bimestrale n°3 del maggio 2008 (per consultazione vedi Nostro sito – sezione circolari).*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 97 del 3 giugno 2008** che dispone, all'articolo 3, comma 8:

“I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati”.

Si rende necessario, dunque, capire l'impatto di tale disposizione.

LE NORME ABROGATE

Il DL n. 97/2008 stabilisce l'**abrogazione** delle disposizioni contenute:

nei **commi da 29 a 34** dell'articolo 35 del Decreto Bersani che disciplinavano alcuni aspetti nonché dei relativi obblighi da osservare (per lo più di natura amministrativa) in merito alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;

nel relativo regolamento attuativo (Decreto n. 74/2008), che aveva definito, in dettaglio, la **documentazione** attestante l'assolvimento solidale degli obblighi inerenti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali/assicurativi da parte dell'appaltatore e subappaltatore.

Tali disposizioni sarebbero entrate in vigore il 15 giugno 2008 ed avrebbero imposto alle aziende interessate a contratti di appalto/subappalto il rispetto di una serie di adempimenti operativi al fine di attestare il corretto versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative relative ai lavoratori coinvolti, pena una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

Preme evidenziare che l'abrogazione del **comma 34** dell'articolo 35 del Decreto Bersani comporta l'**eliminazione** della **responsabilità solidale tra committente e appaltatore** sulle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e non anche sul resto (vedi specchietto).

L'ultimo periodo del comma 34, ora abrogato, stabiliva infatti che:
“Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”.

L'abrogazione disposta dal DL n. 97/2008 non riguarda, invece, il **comma 28** del medesimo articolo 35, ai sensi del quale l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore** dell'effettuazione e del versamento delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Ne deriva, pertanto, che rimane in essere la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (diversamente da quanto detto sopra tra committente e appaltatore) per quanto concerne le ritenute fiscali.

LE NORME IN VIGORE

Rimane in vigore, inoltre, la responsabilità solidale prevista dall'**articolo 29, comma 2** del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il quale prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore (o datore di lavoro) è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Schematizzando:

Responsabilità solidale COMMITTENTE – APPALTATORE

Retribuzioni	articolo 29, comma 2, D. Lgs n. 276/2003	IN VIGORE	Importo Illimitato	Entro il limite di due anni dal termine dell'appalto
Ritenute previdenziali	articolo 29, comma 2, D. Lgs n. 276/2003	IN VIGORE	Importo Illimitato	Entro il limite di due anni dal termine dell'appalto
Ritenute fiscali	Articolo 29, comma 2, D. Lgs n. 276/2003 integrata dall'articolo 35, comma 34 della Legge n. 248/2006		ABROGATA	
Premi assicurativi			NON PREVISTA	

Responsabilità solidale APPALTATORE – SUBAPPALTATORE

Retribuzioni	Articolo 29, comma 2, D. Lgs n. 276/2003	IN VIGORE	Importo Illimitato	Nei limiti di due anni dal termine del subappalto
Ritenute previdenziali	Articolo 35, comma 28, Legge n. 248/2006	IN VIGORE	Importo Illimitato	Nei limiti della prescrizione
Ritenute fiscali	Articolo 35, comma 28, Legge n. 248/2006	IN VIGORE	Importo Illimitato	Nei limiti della prescrizione
Premi assicurativi (in vigore dal 3 giugno 2008)	Articolo 35, comma 28, Legge n. 248/2006	IN VIGORE	Importo Illimitato	Nei limiti della prescrizione

In virtù di quanto sopra ribadiamo, quanto più volte già espresso nelle precedenti circolari sull'argomento, ovvero di verificare con una certa accortezza a chi affidate l'appalto/subappalto e di porre in essere (sia preventivamente, che durante) tutte quelle misure e richieste di documentazione idonee a garantire la correttezza nei confronti degli istituti e dei dipendenti.

Studio Peruzzi